

DETERMINAZIONE DEL DIRIGENTE SEZIONE STRATEGIE E GOVERNO DELL'OFFERTA 5 aprile 2018, n. 130

Art. 24, comma 5 della L.R. 2 maggio 2017, n. 9 e s.m.i.. Trasferimento dell'accreditamento istituzionale dell'ambulatorio specialistico di Odontoiatria, ubicato in Racale (LE) alla Via Volturmo n. 27, per trasferimento della titolarità dell'autorizzazione all'esercizio, dallo "Studio Associato di Odontoiatria di De Vitis Dott. Antonio e De Vitis Dr.ssa Maria Cecilia" allo "Studio De Vitis S.r.l. Società tra professionisti".

II DIRIGENTE DELLA SEZIONE

Vista la Legge regionale 4 febbraio 1997, n. 7 – Norme di Organizzazione dell'Amministrazione Regionale;

Vista la Deliberazione G.R. n. 3261 del 28/7/98 e s.m.i.;

Visti gli artt. 4 e 16 del D. Lgs. 165/01 e s.m.i.;

Vista la deliberazione di Giunta Regionale n. 1426 del 4/10/2005;

Visto il Decreto del Presidente della Giunta Regionale 22 febbraio 2008 n. 161;

Vista la Deliberazione di Giunta Regionale n. 1444 del 30 luglio 2008;

Vista la Determinazione del Direttore dell'Area Organizzazione e Riforma dell'Amministrazione n. 9 del 20/04/2015, ad oggetto *"riassetto organizzativo dell'Area Politiche per la promozione della salute, delle persone e delle pari opportunità"*;

Visto il Decreto del Presidente della Giunta Regionale 31 luglio 2015 n. 443, ad oggetto *"Adozione del modello organizzativo denominato "Modello Ambidestro per l'innovazione della macchina Amministrativa regionale – MAIA". Approvazione Atto di Alta Organizzazione"*;

Vista la Deliberazione di Giunta Regionale n. 1176 del 29/07/2016, di conferimento dell'incarico di Dirigente della Sezione Strategie e Governo dell'Offerta;

Vista la Determinazione del Direttore del Dipartimento Risorse Finanziarie e Strumentali, Personale e Organizzazione n. 16 del 31/03/2017 di conferimento dell'incarico di Dirigente del Servizio Accreditamenti e Qualità.

In Bari presso la Sezione Strategie e Governo dell'Offerta, sulla base dell'istruttoria espletata dall'Istruttore e confermata dal Dirigente del Servizio Accreditamenti e Qualità, riceve la seguente relazione.

Lo "Studio Associato di Odontoiatria di De Vitis Dott. Antonio e De Vitis Dr.ssa Maria Cecilia", con sede in Racale (LE) alla Via Volturmo n. 27, già titolare di autorizzazione all'esercizio ed accreditamento provvisorio, attualmente è accreditato istituzionalmente per l'attività specialistica ambulatoriale di Odontoiatria ai sensi dell'art. 12, commi 2 e 3 della L.R. n. 4/2010 s.m.i..

L'art. 9, comma 2 della L.R. n. 9/2017 e s.m.i. stabilisce che *"L'autorizzazione all'esercizio, unitamente al complesso organizzato di beni e/o persone, può essere trasferita ad altro soggetto in conseguenza di atti di autonomia privata con provvedimento dell'ente competente, previa verifica della permanenza dei requisiti di cui al comma 1, nonché l'insussistenza in capo all'altro soggetto di una delle ipotesi di decadenza previste nei commi 4 e 5, e del rispetto delle disposizioni di cui all'articolo 2112 del codice civile."*

L'art. 24, comma 5 della medesima legge dispone che *"Il trasferimento di titolarità dell'autorizzazione all'esercizio di una struttura già accreditata ai sensi dell'articolo 9, comma 2, comporta altresì il trasferimento dell'accreditamento in capo al nuovo titolare."*

Con istanza del 28/02/2018 ad oggetto *"istanza, ai sensi dell'art. 9, comma 2 e 24, comma 5 della L.R. n. 9/17, di conferma in capo a "Studio De VITIS Srl Società tra Professionisti" dell'accreditamento di titolarità dello Studio Associato di Odontoiatria di De Vitis Dott. Antonio e De Vitis Dr.ssa Maria Cecilia, anche ai fini*

della prosecuzione della prima nel rapporto di accreditamento facente capo al predetto studio associato”, consegnata *brevi manu* ed acquisita agli atti di questa Sezione con prot. n. 3231 del 05/03/2018, il “Dott. Antonio De Vitis, nato a Alliste (LE) il 6.9.1952 e residente in Racale (LE) alla Via IV Novembre n. 13, codice fiscale DVTNTN52P06A208J, in qualità di Amministratore unico e legale rappresentante di “Studio De VITIS Srl Società tra Professionisti” (P.IVA 04907680757), con sede legale in Racale (LE) alla via Volturmo n. 27; nonché

- lo stesso Dott. Antonio De Vitis (...) già legale rappresentante dello Studio Associato di Odontoiatria di De Vitis Dott. Antonio e De Vitis Dr.ssa Maria Cecilia (P.IVA 04276850759) con sede in Racale (LE) alla Via Volturmo n. 27, accreditato con il S.s.n. giusta DD Regione Puglia n. 368/09;

PREMESSO

- che, lo scrivente, unitamente alla Dr.ssa Maria Cecilia De Vitis, con contratto autenticato nelle firme da Notaio Alessandra De Blasi, rep. n. 3893, raccolta n. 2665, costituiva l’associazione professionale denominata “Studio Associato di Odontoiatria di De Vitis Dott. Antonio e De Vitis Dr.ssa Maria Cecilia”, con sede in Racale alla Via Volturmo 27;
- che, detto Studio associato veniva autorizzato all’esercizio delle attività sanitarie nella branca di odontoiatria, giusta autorizzazione dell’11.7.2009 rilasciata dal Comune di Racale e, poi, accreditato giusta determina della Regione Puglia n. 368 del 26.11.2009;
- che, lo scrivente, sempre unitamente alla Dr.ssa Maria Cecilia De Vitis, giusta atto rogato da Notaio Angela Iacovelli (racc. n. 1738; rep n. 2126; registrato in Lecce il 22.12.2017 al n. 12497/1T) costituiva la “Studio DE VITIS Srl Società tra Professionisti”;
- che, lo scrivente, con propria nota del 28.12.2017 chiedeva al Comune di Racale, ai sensi dell’art. 9, comma 2 della L.R. n. 9/2017, il trasferimento in capo alla SRL dell’autorizzazione all’esercizio già di titolarità della predetto Studio Associato;
- che, l’A.C. di Racale, giusta provvedimento prot. n. 075063 del 28.02.2018, ha autorizzato la “Studio De VITIS Srl Società tra Professionisti” all’esercizio dell’attività di specialistica ambulatoriale di Odontoiatria da esercitarsi in Racale alla Via Volturmo n. 27,

CONSIDERATO

- che, per effetto della costituzione della suddetta SRL e del rilascio da parte del Comune di Racale dell’autorizzazione all’esercizio in capo a quest’ultima, la “Studio De VITIS Srl Società tra Professionisti” intende proseguire nel rapporto di accreditamento/contrattuale prima facente capo al predetto studio associato;
- che, a fronte di ciò, la spett.le Amministrazione regionale, anche ai sensi e per gli effetti degli artt. 9, comma 2 e 24, comma 5 della medesima Legge regionale n. 9/2017, vorrà formalmente trasferire in capo alla SRL, il relativo titolo di accreditamento;
- che, d’altro canto, ai sensi dell’art. 24, comma 5, l.r. n. 9/17 cit., <<Il trasferimento di titolarità dell’autorizzazione all’esercizio di una struttura già accreditata ai sensi dell’articolo 9, comma 2, comporta altresì il trasferimento dell’accredimento in capo al nuovo titolare>>;
- che, la fattispecie in esame rientra pienamente nella ipotesi contemplata dalla suddetta norma regionale e, pertanto, sussistono tutti i presupposti di fatto e di diritto acchè la competente Autorità in indirizzo rilasci, in accoglimento della presente istanza, il provvedimento di rispettiva competenza, utile e necessario ai fini del trasferimento dell’accredimento in capo alla “Studio De VITIS Srl Società tra Professionisti” già di titolarità del predetto “Studio Associato di Odontoiatria di De Vitis Dott. Antonio e De Vitis Dr.ssa Maria Cecilia”, in quanto:
 - la compagine societaria della SRL è costituita dai medesimi soggetti prima facenti parte dello Studio Associato e ricomprende nel proprio oggetto sociale l’erogazione di prestazioni ambulatoriali di odontoiatria;
 - la suddetta S.r.l. svolge l’attività sanitaria presso i medesimi locali, siti in Racale alla via Volturmo n. 27, in cui ha operato lo Studio Associato De Vitis, i cui requisiti – di natura strutturale, funzionale e igienico/sanitari – sono stati già positivamente verificati dalle competenti Autorità in indirizzo nei confronti del medesimo Studio – nel cui ambito la dott.ssa Maria Cecilia De Vitis assolverà la carica di responsabile sanitario – con espresso impegno da parte della stessa S.r.l. di conservare gli

stessi.”, ha chiesto alla scrivente Sezione *“di disporre ex art. 24, comma 5, l.r. n. 9/2017 e ss.mm. ii., il mantenimento del rapporto di accreditamento in favore della “Studio De VITIS Srl Società tra Professionisti”, con sede operativa in Racale alla Via Volturmo n. 27 nell’ambito della quale la Dr.ssa De Vitis Maria Cecilia rivestirà la carica di responsabile sanitario.”,*

ha chiesto *“di disporre ex art. 24, comma 5, l.r. n. 9/2017 e ss.mm.ii., il mantenimento del rapporto di accreditamento in favore della “Studio De VITIS Srl Società tra Professionisti”, con sede operativa in Racale alla Via Volturmo n. 27 nell’ambito della quale la Dr.ssa De Vitis Maria Cecilia rivestirà la carica di responsabile sanitario.”*, allegandovi:

1. copia dell’atto di *“COSTITUZIONE DI SOCIETA’ A RESPONSABILITA’ LIMITATA TRA PROFESSIONISTI”*, Repertorio n. 2126, Raccolta n. 1738, redatto in data 21 dicembre 2017 dall’Avv. Angela Iacovelli, Notaio in Lecce, iscritto al Ruolo del Collegio del Distretto Notarile di Lecce, con il quale è stato convenuto all’art. 1 che *“E’ costituita tra i signori DE VITIS Antonio e DE VITIS Maria Cecilia una società professionale a responsabilità limitata denominata: “STUDIO DE VITIS S.R.L. Società tra professionisti”, nella quale entrambi i soci detengono il 50% del capitale sociale;*
2. copia dell’Autorizzazione all’esercizio prot. n. 075063 del 28/02/2018, con il quale il Capo Settore Attività Produttive del Comune di Racale (LE), visto, tra l’altro, *“il parere favorevole prot. n. 32217 del 27.02.2018 dell’ASL/LE” e “la l.r. N. 9 DEL 02.05.2017”*, ha autorizzato: *“all’esercizio dell’attività Specialistica Ambulatoriale di ODONTOIATRIA DE VITIS Antonio
In qualità di legale rappr. della società “STUDIO DE VITIS S.R.L. SOCIETA’ TRA PROFESSIONISTI con sede legale in Racale (LE) alla via Volturmo n° 27 all’attività di odontoiatria da esercitarsi in Racale (LE):
Ubicazione locali d’esercizio VIA VOLTURNO n. 27 CAP 73055
Responsabile sanitario:
Cognome DE VITIS Nome MARIA CECILIA
Data di nascita 16.03.1982 (...);”*
3. *“Autocertificazione a firma del legale rappresentante circa la permanenza dei requisiti ulteriori di accreditamento, generali e specifici, strutturali, tecnologici e organizzativi;”*;
4. *“Autocertificazione del rappresentante legale relativa all’“assenza di condanne definitive per reati di evasione fiscale e contributiva nei confronti del titolare e, nel caso di associazioni tra professionisti, società e persone giuridiche, del legale rappresentante, degli amministratori, nonché degli associati e dei soci titolari di quote o azioni superiori al 20 per Cento” di cui all’art. 20 della L.R. n. 9/17, con allegato documento di identità del dichiarante;”*;
5. *“Autocertificazione relativa all’assenza delle ipotesi di cui all’art. 9, comma 5 della L.R. 9/17 con allegato documento di identità del dichiarante;”*;
6. Autocertificazione antimafia, resa dal Dott. Antonio De Vitis ai sensi del D.P.R. n. 445/2000 e s.m.i.;
7. copia della visura ordinaria del Registro delle Imprese presso la CCIAA di Lecce, relativa allo *“STUDIO DE VITIS S.R.L.”*, numero REA LE-327616 e Codice Fiscale 04907680757;
8. copia dell’ultimo contratto sottoscritto con l’ASL LE per l’acquisto di prestazioni specialistiche ambulatoriali (anno 2017);
9. copia del documento di identità del Dott. Antonio De Vitis.

Per quanto innanzi esposto si propone, ai sensi dell’art. 24, comma 5 della L.R. n. 9/2017 e s.m.i., il trasferimento dell’accreditamento istituzionale dell’ambulatorio specialistico di Odontoiatria, ubicato in Racale (LE) alla Via Volturmo n. 27, dallo *“Studio Associato di Odontoiatria di De Vitis Dott. Antonio e De Vitis Dr.ssa Maria Cecilia”* alla *“Studio De Vitis S.r.l. Società tra professionisti”*, con decorrenza 28/02/2018, data del trasferimento della titolarità dell’autorizzazione comunale all’esercizio, con la precisazione che:

- l’accreditamento è detenuto subordinatamente alla sussistenza delle condizioni di cui all’art. 20 della L.R. n. 9/2017 e s.m.i. e dei requisiti ulteriori di cui al R.R. n. 3/2010;
- ai sensi dell’art. 24, comma 4 della suddetta legge regionale, il legale rappresentante della *“Studio De*

Vitis S.r.l. Società tra professionisti”, “entro e non oltre il termine di scadenza di ogni triennio decorrente dalla data di rilascio dell'apposito provvedimento o di riconoscimento per legge dell'accreditamento,” dovrà rendere “alla Regione una dichiarazione sostitutiva di atto di notorietà della permanenza del possesso dei requisiti minimi e ulteriori previsti dal regolamento regionale o da altra specifica normativa. Nello stesso termine, il legale rappresentante rende una dichiarazione sostitutiva di atto di notorietà di sussistenza di tutte le condizioni essenziali previste dall'articolo 20, comma 2, ai fini dell'accreditamento istituzionale. L'omessa presentazione delle dichiarazioni sostitutive nel termine previsto, comporta l'applicazione della sanzione pecuniaria stabilita dall'articolo 14, comma 10. Il legale rappresentante del soggetto autorizzato all'esercizio comunica tempestivamente al comune o alla Regione, secondo la competenza stabilita ai sensi dell'articolo 8, e al dipartimento di prevenzione della azienda sanitaria locale territorialmente competente, l'eventuale stato di crisi occupazionale e il dover ricorrere a forme di ammortizzatori sociali, con relazione illustrativa dello stato di crisi e delle misure ad adottarsi. In caso di omessa presentazione della dichiarazione relativa alla sussistenza dei requisiti minimi e ulteriori o di omessa comunicazione prevista dal presente comma, la Regione dispone verifica ispettiva senza preavviso per l'accertamento dei medesimi e di ogni altro presupposto o condizione ai fini del mantenimento dell'accreditamento istituzionale e della sottostante autorizzazione all'esercizio.”;

- ai sensi dell'art. 26, comma 1 della L.R. n. 9/2017 e s.m.i. “La Regione può verificare in ogni momento la permanenza dei requisiti stabiliti e delle condizioni previste ai fini dell'accreditamento, nonché l'attuazione delle prescrizioni eventualmente adottate con il provvedimento di accreditamento. Per tale attività di verifica si avvale dell'Organismo tecnicamente accreditante.”.

VERIFICA AI SENSI DEL D. Lgs. 196/03

Garanzie alla riservatezza

La pubblicazione dell'atto all'Albo, salve le garanzie previste dalla legge 241/90 in tema di accesso ai documenti amministrativi, avviene nel rispetto della tutela alla riservatezza dei cittadini, secondo quanto disposto dal Dlgs 196/03 in materia di protezione dei dati personali, nonché dal vigente regolamento regionale n. 5/2006 per il trattamento dei dati sensibili e giudiziari.

Ai fini della pubblicità legale, l'atto destinato alla pubblicazione è redatto in modo da evitare la diffusione di dati personali identificativi non necessari ovvero il riferimento a dati sensibili, qualora tali dati fossero indispensabili per l'adozione dell'atto, essi sono trasferiti in documenti separati, esplicitamente richiamati.

ADEMPIMENTI DI CUI ALLA L.R. 28/01 e successive modificazioni ed integrazioni.

Il presente provvedimento non comporta alcun mutamento qualitativo o quantitativo di entrata o di spesa né a carico del Bilancio della Regione né a carico degli Enti per i cui debiti i creditori potrebbero rivalersi sulla Regione e che è escluso ogni ulteriore onere aggiuntivo rispetto a quelli già autorizzati a valere sullo stanziamento previsto dal bilancio regionale.

Il Dirigente Servizio Accreditamenti e Qualità

(Mauro Nicastro)

IL DIRIGENTE RESPONSABILE DELLA SEZIONE STRATEGIE E GOVERNO DELL'OFFERTA

- sulla base delle risultanze istruttorie innanzi illustrate, che qui si intendono integralmente riportate;
- viste le sottoscrizioni poste in calce al presente provvedimento dall'Istruttore e dal Dirigente del Servizio Accreditamenti e Qualità;
- ritenuto di dover provvedere in merito;

D E T E R M I N A

- di disporre, ai sensi dell'art. 24, comma 5 della L.R. n. 9/2017 e s.m.i., il trasferimento dell'accreditamento istituzionale dell'ambulatorio specialistico di Odontoiatria, ubicato in Racale (LE) alla Via Volturmo n. 27, dallo "Studio Associato di Odontoiatria di De Vitis Dott. Antonio e De Vitis Dr.ssa Maria Cecilia" alla "Studio De Vitis S.r.l. Società tra professionisti", con decorrenza 28/02/2018, data del trasferimento della titolarità dell'autorizzazione comunale all'esercizio, con la precisazione che:
 - l'accreditamento è detenuto subordinatamente alla sussistenza delle condizioni di cui all'art. 20 della L.R. n. 9/2017 e s.m.i. e dei requisiti ulteriori di cui al R.R. n. 3/2010;
 - ai sensi dell'art. 24, comma 4 della suddetta legge regionale, il legale rappresentante della "Studio De Vitis S.r.l. Società tra professionisti", *"entro e non oltre il termine di scadenza di ogni triennio decorrente dalla data di rilascio dell'apposito provvedimento o di riconoscimento per legge dell'accreditamento,"* dovrà rendere *"alla Regione una dichiarazione sostitutiva di atto di notorietà della permanenza del possesso dei requisiti minimi e ulteriori previsti dal regolamento regionale o da altra specifica normativa. Nello stesso termine, il legale rappresentante rende una dichiarazione sostitutiva di atto di notorietà di sussistenza di tutte le condizioni essenziali previste dall'articolo 20, comma 2, ai fini dell'accreditamento istituzionale. L'omessa presentazione delle dichiarazioni sostitutive nel termine previsto, comporta l'applicazione della sanzione pecuniaria stabilita dall'articolo 14, comma 10. Il legale rappresentante del soggetto autorizzato all'esercizio comunica tempestivamente al comune o alla Regione, secondo la competenza stabilita ai sensi dell'articolo 8, e al dipartimento di prevenzione della azienda sanitaria locale territorialmente competente, l'eventuale stato di crisi occupazionale e il dover ricorrere a forme di ammortizzatori sociali, con relazione illustrativa dello stato di crisi e delle misure ad adottarsi. In caso di omessa presentazione della dichiarazione relativa alla sussistenza dei requisiti minimi e ulteriori o di omessa comunicazione prevista dal presente comma, la Regione dispone verifica ispettiva senza preavviso per l'accertamento dei medesimi e di ogni altro presupposto o condizione ai fini del mantenimento dell'accreditamento istituzionale e della sottostante autorizzazione all'esercizio."*;
 - ai sensi dell'art. 26, comma 1 della L.R. n. 9/2017 e s.m.i. *"La Regione può verificare in ogni momento la permanenza dei requisiti stabiliti e delle condizioni previste ai fini dell'accreditamento, nonché l'attuazione delle prescrizioni eventualmente adottate con il provvedimento di accreditamento. Per tale attività di verifica si avvale dell'Organismo tecnicamente accreditante."*;
- di notificare il presente provvedimento:
 - al Legale Rappresentante della "Studio De Vitis S.r.l. Società tra professionisti", con sede in Racale (LE) alla Via Volturmo n. 27;
 - al Direttore Generale dell'ASL LE;
 - al Dirigente U.O.G.R.C. dell'ASL LE;
 - al Sindaco del Comune di Racale (LE).

Il presente provvedimento:

- a) sarà pubblicato all'Albo della Sezione SGO (*ove disponibile*);
- b) sarà trasmesso alla Sezione Comunicazione Istituzionale della Regione Puglia per gli adempimenti di cui all'art. 23 del D. Lgs. n. 33/2013;
- c) sarà trasmesso al Servizio Strategie e Governo dell'Assistenza Territoriale;
- d) sarà trasmesso in copia conforme all'originale alla Segreteria della Giunta Regionale;
- e) sarà disponibile nel sito ufficiale della Regione Puglia (*ove disponibile l'albo telematico*);
- f) il presente atto, composto da n. 8 facciate, è adottato in originale;
- g) viene redatto in forma integrale.

Il Dirigente della Sezione SGO
(Giovanni Campobasso)